CAMERA DEI DEPUTATI N. 1831

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PIOLI

Nuove norme a sostegno della riconversione industriale e dei livelli occupazionali nella regione Piemonte

Presentata il 4 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La drammatica situazione congiunturale del nostro Paese si sta manifestando soprattutto nelle aree che gravitano intorno ai due poli industriali della FIAT e dell'Olivetti: la notoria crisi del settore dell'informatica e la flessione delle vendite verificatasi nel mercato nazionale delle auto prodotte dal « gruppo FIAT » stanno distruggendo, a poco a poco, tutto l'indotto delle piccole e medie imprese che generano la maggior parte della componentistica richiesta dalle due imprese di maggiori dimensioni.

Tra le principali cause esogene della crisi che coinvolge i due maggiori « gruppi » industriali torinesi e loro rispettivi « indotti », sono annoverabili, com'è noto, il costo del lavoro, gravato in modo assurdo dai cosiddetti « oneri impropri », la pressione tributaria ed il costo del danaro. In queste anomale ed antieconomiche condizioni di lavoro le imprese si trovano in difficoltà e sono immancabilmente attratte dalle migliori condizioni di operatività di altri Paesi del mondo, dalla Francia a Singapore. Va perciò manifestandosi sempre di più l'inderogabile necessità di ripristinare tutte le condizioni che permettono alle nostre imprese di essere competitive nel mercato internazionale. Tutto questo deve essere visto nell'obiettivo, tra l'altro, della realizzazione di un unico mercato europeo, economicamente e monetariamente unito, così come previsto con il Trattato di Maastricht.

In tale ottica è opportuno premiare quelle imprese che si riconvertono a nuovi tipi di produzione salvaguardando

in tal modo gli attuali livelli occupazionali, e senza generare, comunque, ulteriore aggravio per il bilancio dello Stato, già oberato dall'andamento tendenziale della spesa pubblica. D'altra parte è noto che la stessa CEE ha annoverato diverse zone del nostro Paese tra quelle in cui si è manifestato un irreversibile processo di de-industrializzazione, che necessariamente si riflette su un più ampio processo di de-economicizzazione: le imprese chiudono, licenziano azzerando il valore finanziario dell'avviamento commerciale costruito con operosità e fatica dalla popolazione locale per generazioni e generazioni. La creazione di zone industriali, non aiutate finanziariamente dallo Stato, ma temporaneamente sgravate dall'imposizione contributiva e fiscale, potrebbe consentire alle imprese beneficiate, ivi residenti, la riconversione dei propri processi di produzione, pur mantenendo inalterati i livelli occupazionali. Ciò non può che generare un aumento « moltiplicato » della ricchezza, senza alcun rischio ed esborso per lo Stato, anche in un'ottica di breve periodo, in particolare, per ciò che concerne il pagamento dei salari e degli stipendi delle maestranze.

La proposta di legge si compone di quattro articoli.

Nell'articolo 1 si individuano oggettivamente le imprese (comma 1), sia sotto l'aspetto geografico (in base ai processi di de-industrializzazione), sia sotto l'aspetto produttivo, che possono godere dei benefici previsti dalla presente proposta di legge, riconvertendo i propri impianti senza ridurre i livelli occupazionali; si determina l'esenzione dal pagamento delle imposte dirette contemplate dal vigente sistema tributario, a condizione che gli utili fiscali conseguiti vengano reinvestiti in immobilizzazioni tecniche indispensabili alla riconversione stessa, o nello stoccaggio di magazzino.

Tale norma risulta indifferente, dal punto di vista della politica fiscale (aspetto delle entrate tributarie), se si pensa che la mancata riconversione degli impianti riproduce la chiusura delle imprese, il licenziamento delle maestranze ed il mancato introito delle imposte dirette provenienti dalle ritenute sui salari e sugli stipendi. Palese è l'effetto moltiplicativo sul prodotto interno lordo (anche se improprio, per la mancanza di spesa aggiuntiva prodotta dallo Stato), in un'analisi di tipo keynesiano.

Quanto previsto nei commi 2 e 3 permette un trasferimento nel tempo della pressione tributaria. È vero infatti che nel breve periodo l'Erario introita, a parità di altre condizioni, un minor flusso di imposte dirette, dovuto alla maggior deducibilità dei costi pluriennali dal reddito d'esercizio, ma è pur vero che è garantito con privilegio sui beni acquistati, ed incassa comunque maggiori flussi di imposte dirette nel caso di realizzo di plusvalenze al termine naturale dell'utilizzo dei beni.

Il principio logico della norma è determinato dalla necessità di analizzare il reddito delle imprese che riconvertono i loro processi produttivi in un arco di tempo non correlato all'anno, ma ad un periodo maggiore, determinato dalla possibilità di introdursi, dopo la riconversione, in mercati di sbocco del tutto nuovi nonché dall'incombenza non indifferente, per l'impresa, di procedere alla formazione del personale esistente, il quale dovrà essere destinato a nuove funzioni ed occupazioni.

L'articolo 2, al comma 1, sottolinea la necessità di eliminare, per un periodo che possiamo definire « di introduzione », gli oneri impropri sociali dai conti economici delle imprese che vogliano ristrutturarsi. Il costo della riconversione industriale è già di per se stesso rilevante e non può dare a priori risultati certi; non può pertanto sommarsi a ciò che, notoriamente, per il nostro Paese è rappresentato da oneri sociali che non hanno nulla a che fare con la capitalizzazione di quei contributi che dovranno costituire una fonte futura di sostentamento per le attuali maestranze.

Lo spostamento « tecnico » di una parte minima dei contributi sociali a carico del dipendente alla fine del processo di riconversione industriale, permette al-

l'impresa di avere minori costi complessivi in una fase produttiva in cui i ricavi non possono ancora contrapporsi economicamente e redditivamente ai costi di esercizio. La norma permette, comunque, di salvaguardare gli enti previdenziali.

Nell'articolo 3 si sottolinea, nella sostanza, che l'intera legge tende a mantenere attivi imprenditori e maestranze, il cui bagaglio di conoscenze, di esperienze e di attitudine al lavoro è indispensabile alla fase di risanamento dell'economia disastrata del Paese. L'alternativa alla riconversione industriale delle imprese che, *de facto,* costituiscono l'indotto dei due colossi produttivi in crisi anche se per motivi sostanzialmente diversi, non può che essere, nella migliore delle ipotesi, la messa in liquidazione volontaria dell'impresa stessa, impossibilitata a riconvertire i propri processi produttivi essendo già gravata da oneri non certamente suoi e correlati all'eccessivo costo del lavoro, dei servizi offerti dallo Stato e del denaro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Tutte le imprese che esercitano per professione abituale le attività indicate nell'articolo 2195 del codice civile, nonché le attività consistenti in generale nella prestazione di servizi, e che svolgano la loro attività prevalentemente in Piemonte da almeno un triennio, gestite individualmente od in forma societaria, le quali ritengano di riconvertire o di ristrutturare la propria azienda senza procedere ad alcuna riduzione di personale, non sono tenute al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché dell'imposta locale sui redditi, per un periodo di tre anni realtivamente a tutti gli utili conseguiti a partire dal primo esercizio chiuso successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e qualora tali utili siano stati reinvestiti in immobilizzazioni tecniche o in stoccaggi di magazzino indispensabili per la riconversione dell'attività produttiva.

2. Le imprese di cui al comma 1 che, pur non registrando utili, decidano di riconvertire i propri processi produttivi mantenendo i medesimi livelli occupazionali, e che effettuino nuovi investimenti in immobilizzazioni tecniche nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 2426, primo comma, del codice civile ed ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, possono dedurre interamente dal reddito i costi, anche se sostenuti per l'acquisto di beni ad utilità pluriennale. Tali beni sono inalienabili per

non meno di un quinquennio a far data dal loro acquisto e su di essi si applica il privilegio di cui all'articolo 2759 del codice civile per cinque anni. Qualora tali beni siano ceduti successivamente a tale periodo, in deroga a quanto disposto dall'articolo 54, comma 4, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificato dall'articolo 26 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le plusvalenze realizzate devono essere interamente destinate alla formazione del reddito dell'esercizio in cui si sono economicamente manifestate, senza poter essere ripartite in più esercizi.

3. Le imprese di cui al comma 1, in alternativa all'acquisto, potranno acquisire in *leasing* o mediante formule finanziarie alternative i beni di utilità pluriennale utilizzabili per la riconversione dei processi produttivi. In tal caso le agevolazioni fiscali sono limitate allo sgravio degli oneri contributivi ai sensi degli articoli 2 e 3.

ART. 2.

1. Le imprese di cui al comma 1 dell'articolo 1 che riconvertano i propri processi produttivi senza ridurre i livelli occupazionali, possono fiscalizzare, per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli oneri sociali di loro spettanza. Gli oneri sociali gravanti sul salario dei dipendenti e che concorrono a qualsiasi titolo alla formazione del costo del lavoro sono corrisposti agli enti previdenziali per un triennio nella misura di sette decimi. I restanti tre decimi non corrisposti, sono versati agli enti previdenziali alla fine del triennio, unitamente agli interessi legali. I crediti degli enti previdenziali hanno privilegio, ai sensi dell'articolo 2753 del codice civile, sui beni acquistati per la riconversione industriale.

ART. 3.

1. Le imprese di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge che non esauriscano il processo di riconversione nel triennio e che siano poste in liquidazione, in deroga all'articolo 124, comma 2, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono estendere il conguaglio fiscale della liquidazione stessa, retrodatando gli effetti alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.